NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 84

Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate

Le imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni gia' a loro concesse. La Banca nazionale delle comunicazioni puo' destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilita' di cui all'articolo 32, anche le disponibilita' di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700. La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attivita' assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonche' a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295. Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi puo' effettuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 6 febbraio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	VIII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-84-ultrattivita-delle-autorizzazioni-gia-rilasciate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it